



IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 15 - Servizio per il Territorio di Ragusa

Prot. n. 74134 del 30/07/2025

**Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste
Suina Africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) anni 2022-2026**

Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana 2025-2029

**AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DEI SUIDI SELVATICI PREVISTE NEL
PRIU SICILIA 2022-2026 E PIANO STRAORDINARIO REGIONALE (PSR) PER LA GESTIONE E IL
CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA 2025 -2029.**

IN CONFORMITÀ A LINEE GUIDA DI CUI AL D.D.G. N. 546 DEL 24/05/2023 E CON MISURE RAFFORZATIVE PSR 2025-2029.

MESI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025.

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L. R. 27/04/1999 n. 10;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il D.P. Reg. n. 445 del 13 febbraio 2023 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Fulvio Bellomo, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 848 del 09 Giugno 2022, con il quale al Dott. Tullio Serges è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio per il Territorio di Ragusa del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 391. Legge quadro sulle Aree protette;

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 6 della Legge 6 dicembre 1991, n. 391 prevede che nelle Aree protette eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco ovvero, qualora non vi sia il regolamento, in conformità alle direttive regionali;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

CONSIDERATO che l'art. 19 -ter della Legge n. 157 del 1992 prevede che le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario siano attuate anche nelle Aree protette;

VISTA la L.R. 1 settembre 1997, n. 33 *“Norme per la protezione, la tutela della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo forestale”*;

VISTA la L.R. 11 agosto 2015, n. 18 *“Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità”*;

VISTA la L.R. 14 novembre 2008, n. 12 *“Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status;

VISTA la nota prot. n. 7072 del 18 marzo 2021, con cui il Ministero della Salute ha trasmesso le linee guida operative per la sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Italia per l'anno 2021;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana;

VISTO il “Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici” del Ministero della salute, del 21 aprile 2021

VISTO il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

VISTA la nota prot. n. 31363 del 07 luglio 2021, con cui il Ministero della Salute ha trasmesso il Piano Nazionale di Sorveglianza e Prevenzione della Peste Suina Africana per il biennio 2021-2022;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute n. 967 del 15 ottobre 2021 con cui è stato approvato il *“Piano Regionale di sorveglianza e prevenzione per la Peste Suina Africana nel territorio della Regione siciliana per il biennio 2021-2022”* in applicazione del corrispondente Piano Nazionale;

VISTE le indicazioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022;

VISTO il Decreto legge 17 febbraio 2022 n.9, convertito con la Legge 7/4/2022 n. 29, recante *“misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)”* prevede all'art. 1 comma 1 che *“le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)”* e al. comma 4 dello stesso articolo che *“i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale”*;

VISTA la nota ISPRA del 15 marzo 2022, con cui sono state fornite indicazioni per la redazione dei PRIU;

VISTE le note del Ministero della Salute DGSAF/7258 del 21 marzo 2022 e n. 7467 del 22 marzo 2022, aventi per oggetto *“Peste Suina Africana, piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), ex decreto legge 17 febbraio 2022, n.9, pubblicato nella GURI n. 40 del 17 febbraio 2022”*;

VISTA la nota prot. n. DASOE/0023384 del 24 giugno 2022 con cui il DASOE dell'Assessorato della Salute ha trasmesso il PRIU Sicilia all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente (ISPRA) ed al Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle Malattie da Pestivirus e da Asfivirus (CEREP), per l'approvazione di cui all'articolo 1, comma 4, del Decreto legge del 17 febbraio 2022 convertito con Legge 7 aprile 2022 n. 29;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del 28 giugno 2022 con cui il Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, abroga e sostituisce le precedenti Ordinanze nn. 1, 2, 3 e definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione della

Peste Suina Africana in conformità al Regolamento delegato UE 2020/687 ed al Regolamento di esecuzione UE 2021/605;

VISTI i pareri definitivi dell'ISPRA e del CEREP trasmessi con nota prot. n. 40637 del 18/07/2022;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2022 che su proposta del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro degli Affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 17 febbraio 2022, convertito dalla Legge 7 aprile 2022 n. 29, assegna il termine di trenta giorni per adottare il PRIU;

VISTO il Decreto Interassessoriale della Regione Siciliana n. 765 del 02/09/2022 che, in applicazione del Decreto Legge 17 febbraio 2022 n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2022 n. 29, approva il *"Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) anni 2022-2026"*;

VISTO, in particolare l'art. 2 del Decreto Interassessoriale n. 765 del 02/09/2022, ai sensi del quale il Piano Regionale di Interventi Urgenti sarà coordinato in collaborazione dai Servizi del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, del Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, del Dipartimento dell'Agricoltura, del Dipartimento dell'Ambiente e del Dipartimento Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, competenti in materia per le diverse attività, i quali opereranno anche per il tramite delle relative articolazioni territoriali;

VISTO il punto F. *Interventi di depopolamento cinghiali* del "Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) anni 2022-2026" (PRIU Sicilia);

CONSIDERATO che il Dipartimento ha avviato la selezione e formazione del personale da impiegare negli interventi di abbattimento selettivo dei suidi, come previsto al punto F.2 del PRIU Sicilia;

VISTA la nota prot. DGSAF/12778 del 12/05/2023 del Ministero della Salute che comunica la conferma della positività al virus PSA (genotipo II) su prelievi effettuati su carcasse di cinghiali rinvenute nel territorio della provincia di Reggio Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 546 del 24/05/2023 con il quale si approvano le Linee Guida per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di controllo numerico dei suidi selvatici previste nel PRIU Sicilia 2022-2026;

VISTO il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028, elaborato dal Commissario straordinario alla peste suina africana - Ministero della Salute con documento del 09/08/2023 prot. n.14101;

VISTI i contenuti del Piano di prelievo proposto dal Commissario Straordinario che, coerentemente con il documento tecnico "Gestione del cinghiale e peste suina africana", definisce l'obiettivo di incrementare il prelievo con metodi a limitato disturbo ambientale, secondo quanto indicato dai documenti tecnici dell'UE, attraverso forme di prelievo con metodi selettivi (caccia di selezione e controllo) e metodi collettivi (caccia in forma vagante);

VISTO il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente di concerto con quello dell'Agricoltura, relativo all'Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;

VISTO il decreto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13/06/2023 stabilito con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla GURI n.152 del 01/07/ 2023, con il quale viene adottato il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;

VISTO il D.A. n. 237/GAB del 19/06/2023, relativo alle "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/ CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana";

CONSIDERATO quanto previsto dal punto 5 dell'Allegato 1 del suddetto D.A. n. 237/GAB relativo all'Attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza, ritenuta utile per interventi *"non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), ma che possono avere incidenze significative anche indirette sul sito stesso"*;

TENUTO CONTO che gli interventi di cattura, abbattimento e smaltimento dei cinghiali effettuati in attuazione dei suddetti Piani di intervento Nazionali e regionali apportano, sia nelle aree agro silvo pastorali non precluse all'esercizio dell'attività venatoria o nelle quali essa è regolamentata (A.F.V.) che nei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), non un peggioramento, bensì condizioni migliori per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat ivi presenti;

VISTO D.D.G. n. 1356 del 06/11/2023 che ha abilitato n. 25 cacciatori selettori (coadiutori) della Provincia di Ragusa per le operazioni di contenimento dei suidi selvatici di cui al PRIU Sicilia 2022-2026;

VISTO il D.D.G. n.178 del 16/01/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale modifica il D.D.G. n. 1356 del 06/11/2023 ed incarica i Servizi per il Territorio ad avviare l'organizzazione delle attività previste per il controllo numerico dei suidi selvatici nel territorio di competenza, secondo le indicazioni dettate dalle Linee Guida;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/10/2024 del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, relativa alle *misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana (PSA) che devono essere applicate in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;*

VISTO il D.D.G. n. 530 del 12-02-25 che ha approvato l'elenco contenente n. 42 cacciatori abilitati (coadiutori) della Provincia di Ragusa per le operazioni di contenimento dei suidi selvatici di cui al PRIU Sicilia 2022-2026;

VISTO il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana 2025-2029;

VISTO il D.D.G. n. 885 de 18/03/2025 con il quale si approva il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana 2025-2029;

VISTA l'Ordinanza n. 6 del 31/03/2025 del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, con la quale viene prorogata la scadenza dell'Ordinanza n.5/2024 al 30 aprile 2025;

TENUTO CONTO della Nota n. 39570 del 14/04/2025, trasmessa dal Servizio 3 Gestione Faunistica del Territorio del superiore Dipartimento, che precisa che questo Dipartimento *"procederà operativamente sulla base di quanto indicato nelle Linee Guida approvate con D.D.G. n. 546 del 24/05/2023 per tutto il periodo di vigenza del PRIU Sicilia 2022-2026"*, prevedendo *"tuttavia la possibilità di applicare in via complementare e rafforzativa ulteriori misure previste dal Piano Straordinario"* riguardo particolari tecniche o all'adozione di interventi da attuare *"soprattutto in aree urbane o periurbane ed aree a maggior rischio per la presenza di allevamenti suinicoli"*;

VISTO il Calendario venatorio 2025-2026 approvato con D.A. n. 39/GAB del 22/05/2025, che regola i periodi e gli orari utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree agro silvo pastorali non precluse all'esercizio dell'attività venatoria o nelle quali essa è regolamentata (A.F.V.);

TENUTO CONTO dell'Ordinanza n. 3 del 14/07/2025 del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, con la quale si è ritenuto necessario ed urgente rimodulare le misure contenute nell'Ordinanza commissariale n. 5/2024, prorogata in data 31/03/2025, 20/04/2025 e 12/06/2025;

CONSIDERATO che nella Provincia di Ragusa vi è un'elevata presenza di allevamenti di suini e che sono state riscontrate notevoli criticità per i danni arrecati all'agricoltura;

AUTORIZZA

le attività di controllo numerico dei suidi selvatici previste nel PRIU Sicilia 2022-2026 in conformità alle Linee Guida di cui al D.D.G. n. 546 del 24/05/2023, per i mesi di **AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025**. Tali attività, su territori indenni senza introduzione della PSA, riguarderanno i seguenti interventi di depopolamento sui suidi selvatici attraverso la riduzione generalizzata delle densità di popolazione come misura di prevenzione nonché di lotta alla malattia.

Tale riduzione potrà interessare tutte le Aree demaniali, le Aree protette, tutte le aree normalmente sottratte all'esercizio dell'attività venatoria e le aree agro silvo pastorali non precluse all'esercizio dell'attività venatoria o nelle quali essa è regolamentata, come le Aziende Faunistico Venatorie (a seguire A.F.V.). Conformemente a quanto espresso nella premessa, per le Aree Protette, intese come, ZSC, ZPS, SIC ed Aree Natura 2000, sarà lo stesso Servizio 15 di Ragusa - RFV ad autorizzare l'attività di selezione. Per le Aree di Riserva, la necessità di intervenire per la selezione, in relazione alla volontà della RFV o dei soggetti autorizzati/coadiutori di operare nei siti, dovrà essere segnalata alle Autorità competenti (differenti in Provincia di Ragusa dal Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale) e, quindi, l'Ente Gestore, il Libero consorzio comunale di Ragusa, interverrà con specifica autorizzazione, disponendo circa la possibilità di intervenire con il metodo della cattura o con quello dell'abbattimento selettivo.

Nelle A.F.V., a seguito di richiesta di intervento da parte di coadiutori, verrà informato il soggetto titolare della A.F.V. affinché prenda atto della presenza dei coadiutori e delle relative attività di cattura o di abbattimento, per le ragioni di sicurezza connesse.

Nelle aree interessate all'attività, il depopolamento potrà avvenire secondo due modalità:

- **attività di cattura** con "unità di cattura" costituite da trappole, recinti o chiusini, di proprietà di privati o del Servizio 15 di Ragusa – RFV, auto costruiti o acquistati da ditte specializzate. Le unità di cattura Potranno essere gestite da coadiutori o soggetti autorizzati, Saranno, invece condotte da proprietari dei terreni che ne avranno comunicato l'esistenza al Servizio 15 di Ragusa - RFV o, se del caso, all'Ente Gestore di Riserve oppure, se di proprietà del Servizio 15 di Ragusa – RFV, da personale bracciantile dipendente dallo stesso Servizio o da accompagnatori dei coadiutori collegati all'unità di cattura, purché gli stessi siano inseriti nel documento **RICHIESTA ACCESSO A POSTAZIONE O UNITA' DI CATTURA E CHIAVI DEMANIO**. In questo documento sono indicati gli eventuali accompagnatori e le targhe dei mezzi impiegati da coadiutori e accompagnatori. Le unità di cattura, verificate le caratteristiche, potranno essere autorizzate e ne potrà essere verificato il corretto utilizzo in collaborazione con il Corpo Forestale e gli altri organi di vigilanza (Province, Comuni, altre Forze di Pubblica Sicurezza, etc.). Le unità di cattura di proprietà del Servizio 15 Ragusa – RFV, qualora se ne ravvisi l'opportunità, possono essere posizionate anche al di fuori del Demanio forestale. Tutte le unità di cattura possono essere poste nella responsabilità di coadiutori che ne hanno fatto richiesta, senza vincoli riguardanti l'AREA DI SELEZIONE nella quale sono posizionate le unità di cattura o l'AREA DI SELEZIONE nella quale è inserito il coadiutore. In caso non vi sia questa disponibilità volontaria, i coadiutori ritenuti qualificati a gestire l'unità di cattura saranno contattati per conoscere la loro disponibilità oppure, in ultima ratio, saranno nominati d'Ufficio. Si consideri che, per quanto sopra, sia che si operi nel Demanio forestale che al di fuori di esso, la gestione delle unità di cattura prescinde dal fatto che i coadiutori gestori siano assegnati o meno all'AREA DI SELEZIONE nella quale l'unità di cattura verrà collocata. L'attività di cattura, quando attivata, sarà regolamentata con specifica autorizzazione.
- **attività di abbattimento con metodo selettivo** da appostamento fisso, il cui coordinamento spetta al Servizio 15 di Ragusa - RFV o, se del caso, all'Ente Gestore di Riserve in collaborazione con il Corpo Forestale e gli altri organi di vigilanza (Province, Comuni, altre Forze di Pubblica Sicurezza, etc.).

Gli interventi di controllo saranno eseguiti dai

- **soggetti autorizzati** rappresentati da personale competente per territorio, afferente all'Ufficio Ripartizione Faunistico Venatoria del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, al Corpo Forestale, alla Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale e, se del caso, all'Ente Gestore di Riserve. Tale personale dovrà essere in possesso di regolare porto d'armi uso caccia e di assicurazione che copre i rischi da attività venatoria e attività di controllo faunistico. Dovrà essere pure appositamente formato nell'ambito di specifici corsi disposti dalla Regione Siciliana nell'ambito del PRIU Sicilia 2022-2026, aver superato specifiche prove teoriche e pratiche e, di conseguenza, essere inserito in specifici elenchi approvati con provvedimenti dirigenziali;
- **coadiutori** ovvero cacciatori in possesso di regolare porto d'armi uso caccia e di assicurazione che copre i rischi da attività venatoria e attività di controllo faunistico, appositamente formati nell'ambito di specifici corsi disposti dalla Regione Siciliana nell'ambito del PRIU Sicilia 2022-2026 (o altro Ente Pubblico purché svolto con programmi equipollenti) che abbiano superato specifiche prove teoriche e pratiche, inseriti nel D.D.G. n. 1356 del 06/11/2023 modificato con D.D.G. n. 178 del 16.01.2024 e D.D.G. n. 530 del 12/02/2025, tutti emessi dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana;
Gli interventi programmati per il mese di agosto settembre e ottobre 2025 potranno interessare tutti i Comuni della Provincia di Ragusa, ma principalmente Ragusa, Monterosso Almo, Giarratana, Modica e Chiaramonte Gulfi.

Come precisato, si potrà operare all'interno delle Aree demaniali, delle Aree protette, di tutte le aree normalmente sottratte all'esercizio dell'attività venatoria ed in tutte le aree agro silvo pastorali non precluse all'esercizio dell'attività venatoria o nelle quali essa è regolamentata (A.F.V.).

Per tutte queste Aree il Servizio 15 di Ragusa - RFV prescrive le regole per operare. Per prima cosa, secondo quanto

prescritto nelle Linee Guida al PRIU Sicilia 2022-2026 nel paragrafo 2.2 lettera b e nel paragrafo 3.1 lettera q che si integrano e completano la vicenda, vengono stabiliti i giorni nei quali si può operare.

GLI INTERVENTI DI CATTURA

Gli interventi di cattura, all'interno delle Aree demaniali, delle Aree protette, di tutte le aree normalmente sottratte all'esercizio venatorio ed in tutte le aree agro silvo pastorali non precluse all'esercizio dell'attività venatoria o nelle quali essa è regolamentata (A.F.V.), potranno essere effettuati tutti i giorni della settimana *“con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi”*. Vengono, ovviamente esclusi, al fine di *“assicurare lo svolgimento degli accertamenti sanitari nei tempi stabiliti dai protocolli sanitari”*, anche i giorni prefestivi.

Il personale autorizzato rappresentato dai coadiutori, ma anche da loro accompagnatori autorizzati, dal personale del Demanio o dai proprietari dei fondi nei quali sono presenti le trappole ufficialmente identificate da targhetta metallica inamovibile, potrà attivare gli inneschi delle unità di cattura da un'ora prima del tramonto della sera antecedente il giorno stabilito per la cattura. La trappola non potrà essere attivata la sera del giorno di venerdì o di un giorno che precede un giorno festivo e potrà essere riattivata se non la sera della domenica o dell'ultimo giorno festivo, se ve ne è più di uno consecutivo. Le stesse figure dovranno controllare e disattivare ciascuna unità di cattura, quando attivata, entro le ore 9,00 della mattina successiva all'attivazione.

Il personale autorizzato ad attivare, disattivare le trappole e a verificare le eventuali catture viene inserito nell'apposita autorizzazione.

L'abbattimento dei suidi catturati spetterà esclusivamente ai soggetti autorizzati/coadiutori.

I soggetti autorizzati/coadiutori che sono stati individuati per la gestione o la conduzione dell'unità di cattura potranno intervenire presso il sito della stessa solo per attività ad essa collegate e non per appostamento o altro.

GLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO SELETTIVO

AREE DEMANIALI, AREE PROTETTE E TUTTE LE AREE NORMALMENTE SOTTRATTE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

GLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO SELETTIVO, ALL'INTERNO DELLE AREE DEMANIALI, DELLE AREE PROTETTE, DI TUTTE LE AREE NORMALMENTE SOTTRATTE ALL'ESERCIZIO VENATORIO POTRANNO ESSERE EFFETTUATI **“TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA AD ESCLUSIONE DEL SABATO E DEI GIORNI PREFESTIVI”**.

VENGONO TOTALMENTE ESCLUSI, PER MOTIVI DI SICUREZZA, TUTTI I GIORNI FESTIVI.

È QUI RIASSUNTO IL DEFINITIVO CALENDARIO, NELLE AREE DEMANIALI E NELLE AREE PROTETTE ED IN TUTTE LE AREE NORMALMENTE SOTTRATTE ALL'ESERCIZIO VENATORIO per le quali sia stata concessa autorizzazione dall'Ufficio Servizio 15 di Ragusa - RFV o, se del caso, dall'Ente gestore di Riserve.

GIORNI CONSENTITI PER L'ATTIVITA' DI ABBATTIMENTO:

- Mese di AGOSTO tutti i giorni con esclusione dei giorni 02, 09, 15, 16, 23 e 30;
- Mese di SETTEMBRE tutti i giorni con esclusione dei giorni 06, 13, 20 e 27;
- Mese di OTTOBRE tutti i giorni con esclusione dei giorni 04, 11, 18 e 25;

GLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO SELETTIVO, considerata la presenza di operai per lo svolgimento di attività forestali o di fruitori a vario titolo, potrà essere effettuata secondo gli ORARI E PREVISTI NELLE LINEE GUIDA AL PRIU SICILIA 2022-2026, MA CON LIMITAZIONI LEGATE A MOTIVI DI SICUREZZA.

SI POTRÀ OPERARE:

- FASCIA ORARIA MATTUTINA, DA UN'ORA PRIMA DELL'ALBA FINO E NON OLTRE MEZZ'ORA DOPO L'ALBA STESSA;
- FASCIA ORARIA POMERIDIANA, DA MEZZ'ORA PRIMA DEL TRAMONTO FINO E NON OLTRE DUE ORE DOPO IL TRAMONTO.

AREE AGRO SILVO PASTORALI NON PRECLUSE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA O NELLE QUALI ESSA È REGOLAMENTATA (A.F.V.)

IN TUTTE LE AREE AGRO SILVO PASTORALI NON PRECLUSE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA O NELLE QUALI ESSA È REGOLAMENTATA (A.F.V.), SI POTRÀ OPERARE TENENDO CONTO DI QUANTO DISPOSTO DAL CALENDARIO VENATORIO 2025-2026.

NELLE AREE AGRO SILVO PASTORALI NON PRECLUSE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA O NELLE QUALI ESSA È REGOLAMENTATA (A.F.V.), IN CONSIDERAZIONE DELLA POSSIBILITA' CONSENTITA DAL CALENDARIO VENATORIO 2025-2026 DI SEGUITO CITATO RIGUARDO L'ALLENAMENTO E L'ADDESTRAMENTO DEI CANI IN TALI AREE, I GIORNI CONSENTITI PER L'ATTIVITA' DI ABBATTIMENTO SARANNO:

- Mese di AGOSTO tutti i giorni con esclusione dei giorni 02, 09, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30;

SI POTRÀ OPERARE:

- FASCIA ORARIA MATTUTINA, DA UN'ORA PRIMA DELL'ALBA FINO E NON OLTRE MEZZ'ORA DOPO L'ALBA STESSA;
- FASCIA ORARIA POMERIDIANA, DA MEZZ'ORA PRIMA DEL TRAMONTO FINO E NON OLTRE DUE ORE DOPO IL TRAMONTO.

INOLTRE,

- tenuto conto del Calendario Venatorio 2025-2026, approvato con D.A. n. 39/GAB del 22/05/2025;
- considerata la necessità di non sovrapporre la normale attività venatoria a quella di selezione;
- che è prevista la pre-apertura per alcune specie nei giorni 01 e 03 settembre;
- che l'apertura generale per le altre specie è prevista a partire dalla terza domenica di settembre;
- che la caccia al cinghiale, solo da appostamento temporaneo e senza l'ausilio dei cani, sarà consentita dal giorno 01 al giorno 30 ottobre 2025 anche ai cacciatori che non sono abilitati per le attività del PRIU 2022-2026;

CON RIFERIMENTO A TUTTE LE AREE NON PRECLUSE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA O NELLE QUALI ESSA È REGOLAMENTATA (A.F.V.) NON SI POTRÀ OPERARE NEI GIORNI 01 E 03 SETTEMBRE E, DOPO L'APERTURA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PREVISTA PER GIORNO 21 SETTEMBRE, IN TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA NEI QUALI È CONSENTITA LA NORMALE ATTIVITA' VENATORIA.

DIVERSAMENTE, DOPO IL 21 SETTEMBRE SI POTRÀ OPERARE NEI GIORNI DI MARTEDÌ E VENERDÌ, NEI QUALI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA È, IN OGNI CASO, VIETATO.

PER QUANTO SOPRA, NEL MESE DI SETTEMBRE, IN TUTTE LE AREE AGRO SILVO PASTORALI NON PRECLUSE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA O NELLE QUALI ESSA È REGOLAMENTATA (A.F.V.), I GIORNI CONSENTITI PER L'ATTIVITA' DI ABBATTIMENTO SONO DI SEGUITO INDICATI:

- Mese di SETTEMBRE con esclusione dei giorni 01, 03, 06, 13, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 e 29;

SI POTRÀ OPERARE:

- **FASCIA ORARIA MATTUTINA, DA UN'ORA PRIMA DELL'ALBA FINO E NON OLTRE MEZZ'ORA DOPO L'ALBA STESSA;**
- **FASCIA ORARIA POMERIDIANA, DA MEZZ'ORA PRIMA DEL TRAMONTO FINO E NON OLTRE DUE ORE DOPO IL TRAMONTO.**

Infine, considerato che il suddetto Calendario Venatorio 2025-2026 autorizza la caccia al cinghiale, solo da appostamento temporaneo e senza l'ausilio dei cani, dal giorno 01 al giorno 30 ottobre 2025, si ritiene corretto autorizzare anche i selettori autorizzati **IN TUTTE LE AREE AGRO SILVO PASTORALI NON PRECLUSE ALL'ATTIVITÀ VENATORIA O NELLE QUALI ESSA È REGOLAMENTATA (A.F.V.)**, ed operare, tutti i giorni della settimana, (con l'esclusione del martedì e del venerdì) come gli altri cacciatori, rispettando gli orari consentiti dal calendario venatorio, ma mantenendo l'obbligo di indicare le coordinate di appostamento come AREA 7, segnalare la propria attività con gli appositi cartelli, segnalare l'abbattimento e sottoporre i capi abbattuti al controllo sanitario per Trichinella.

NEI GIORNI DI MARTEDÌ E VENERDÌ, NEI QUALI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA È, IN OGNI CASO, VIETATA, invece, potranno operare secondo le regole e gli orari già stabiliti in questo documento per le **AREE DEMANIALI E LE AREE PROTETTE** per le quali sia stata concessa autorizzazione dall'Ufficio Servizio 15 di Ragusa - RFV o, se del caso, dall'Ente gestore di Riserve.

SI POTRÀ OPERARE:

- **FASCIA ORARIA MATTUTINA, DA UN'ORA PRIMA DELL'ALBA FINO E NON OLTRE MEZZ'ORA DOPO L'ALBA STESSA;**
- **FASCIA ORARIA POMERIDIANA, DA MEZZ'ORA PRIMA DEL TRAMONTO FINO E NON OLTRE DUE ORE DOPO IL TRAMONTO.**

NEL MESE DI OTTOBRE, QUINDI, IN TUTTE LE AREE AGRO SILVO PASTORALI NON PRECLUSE ALL'ATTIVITÀ VENATORIA O NELLE QUALI ESSA È REGOLAMENTATA (A.F.V.), SI POTRÀ OPERARE TUTTI I GIORNI AD ESCLUSIONE DEI SEGUENTI:

- **Mese di OTTOBRE con esclusione dei giorni 06, 13, 20 e 27.**

SI POTRÀ OPERARE:

- ✓ **giorni 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29 e 30**

CON GLI ORARI CONSENTITI DAL CALENDARIO VENATORIO.

- ✓ **giorni 07, 10, 14, 17, 21 24 e 28**

OPERANDO CON GLI ORARI PREVISTI PER LE AREE DEMANIALI E LE AREE PROTETTE per le quali sia stata concessa autorizzazione dall'Ufficio Servizio 15 di Ragusa - RFV o, se del caso, dall'Ente gestore di Riserve.

- **FASCIA ORARIA MATTUTINA, DA UN'ORA PRIMA DELL'ALBA FINO E NON OLTRE MEZZ'ORA DOPO L'ALBA STESSA;**
- **FASCIA ORARIA POMERIDIANA, DA MEZZ'ORA PRIMA DEL TRAMONTO FINO E NON OLTRE DUE ORE DOPO IL TRAMONTO.**

TALE PRESCRIZIONE REGOLAMENTATA DA QUESTO DOCUMENTO È VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 2025 E POTRÀ ESSERE RINNOVATA.

I coadiutori autorizzati saranno responsabili della corretta applicazione delle regole sopra descritte.

Quanto sopra, secondo le prescrizioni contenute nelle Linee Guida per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di controllo numerico dei suidi selvatici previste nel PRIU Sicilia 2022-2026, approvate con D.D.G. n. 546 del 24/05/2023.

Al fine di organizzare e regolamentare l'attività dei coadiutori, il territorio provinciale è stato suddiviso in sette zone di seguito indicate come **AREE DI SELEZIONE**.

Le AREE DI SELEZIONE, per le quali si indicano i Comuni interessati, sono le seguenti:

- 1) AREA DI SELEZIONE 1 -Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi
- 2) AREA DI SELEZIONE 2 - Ragusa, Monterosso e Giarratana
- 3) AREA DI SELEZIONE 3 – Giarratana;
- 4) AREA DI SELEZIONE 4 - Giarratana, Ragusa e Modica;
- 5) AREA DI SELEZIONE 5 – Ragusa;
- 6) AREA DI SELEZIONE 6 - Ragusa e Chiaramonte Gulfi;
- 7) Tutte le altre AREE non comprese nelle precedenti, sia Aree demaniali ed Aree protette, che aree agro silvo pastorali non precluse all'attività venatoria o nelle quali essa è regolamentata.

Nelle contrade indicate, corrispondenti ad altrettante Aree demaniali o comunque precluse all'attività venatoria, devono considerarsi comprese tutte le aree interne ai poligoni definiti, ma afferenti ad aree agro silvo pastorali non precluse all'attività venatoria o nelle quali essa è regolamentata.

Si precisa che a causa di interferenze che troppo frequentemente si stavano verificando tra coadiutori della stessa AREA DI SELEZIONE, la N. 2 in particolare, dovute anche alla possibilità consentita ai coadiutori di indicare fino ad un massimo di due coordinate quindicinali per ciascuno di loro, per ragioni legate principalmente alla sicurezza degli operatori, del personale bracciantile di questo Ufficio e di tutti i potenziali fruitori delle Aree demaniali, si è ritenuto necessario rimodulare il numero dei coadiutori consentito per ogni AREA DI SELEZIONE, rendendo noti ai coadiutori i criteri di scelta.

Sono state sommate le superfici di tutte delle AREE DI SELEZIONE e si è diviso il numero ottenuto per il numero teorico massimo dei coadiutori nella provincia di Ragusa, pari a 65 unità. Ne è risultata un valore per il quale sono state divise le suddette superfici ottenendo la sotto elencata distribuzione:

• AREA DI SELEZIONE 1 -Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi:	HA 6868	coadiutori	14
• AREA DI SELEZIONE 2 - Ragusa, Monterosso e Giarratana:	HA 2155	coadiutori	5
• AREA DI SELEZIONE 3 – Giarratana:	HA 3895	coadiutori	7
• AREA DI SELEZIONE 4 - Giarratana, Ragusa e Modica:	HA 8862	coadiutori	18
• AREA DI SELEZIONE 5 – Ragusa:	HA 3281	coadiutori	7
• AREA DI SELEZIONE 6 - Ragusa e Chiaramonte Gulfi:	HA 7119	coadiutori	14

Molti coadiutori hanno risposto positivamente a questa ridistribuzione, ma i coadiutori dell'AREA DI SELEZIONE 2 non hanno ritenuto di proporsi, né per il mantenimento della loro postazione quelli che per sorteggio potevano rimanere nell'area, né per la scelta di nuove postazioni quelli che per sorteggio erano indicati come uscenti dall'area. In considerazione di questo fatto e per le sopra citate ed opportune ragioni di sicurezza, si è disposto con nota n. 61858 del 23/06/2025 di sospendere l'attività di selezione nell'AREA DI SELEZIONE 2.

Alla luce di quanto sopra si prevede la riapertura dell'AREA DI SELEZIONE 2, ma soltanto per attività di selezione a mezzo cattura, con gabbie di proprietà del Servizio 15 di Ragusa - RFV gestite da coadiutori scelti dallo stesso Servizio, a prescindere dall'AREA DI SELEZIONE cui sono assegnati, con l'unico imprescindibile requisito di essere autorizzati con l'autorizzazione quindicinale trasmessa a Forze dell'Ordine e Comuni.

Le AREE DI SELEZIONE sono delimitate da appositi poligoni individuati sull'applicazione Google Earth che sono noti a tutti i coadiutori. Gli stessi hanno la responsabilità di rispettarne i limiti e di porre attenzione affinché le postazioni segnalate e condivise siano allocate all'interno di tali perimetri.

Se da verifiche del Servizio 15 di Ragusa - RFV, oppure in caso di ispezione da parte degli Enti preposti alla vigilanza, alla verifica ed al controllo dovesse evidenziarsi che gli appostamenti non rispettano quanto sopra esposto, questo sarà oggetto di richiamo per il coadiutore e revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Al fine dell'inserimento in una particolare AREA DI SELEZIONE i coadiutori hanno presentato una richiesta che è stata vagliata dal Servizio 15 di Ragusa - RFV che, infine, ha disposto secondo le proprie valutazioni e tenuto conto, se possibile, delle preferenze espresse dai coadiutori per un'AREA DI SELEZIONE.

Le AREE DI SELEZIONE comprendono Demani forestali, Aree protette ed aree agro silvo pastorali non precluse all'attività venatoria o nelle quali essa è regolamentata (A.F.V.)

All'interno della AREA DI SELEZIONE nella quale è stato inserito il coadiutore dovrà individuare la posizione o le posizioni prescelte, nel numero massimo di due, sostituibili dopo 15 giorni.

Al fine di facilitare i coadiutori, è stato fornito anche un file .kmz contenente i confini demaniali, l'ubicazione delle principali aree attrezzate, delle aree SIC e ZPS e delle Riserve. È stato fornito un altro file kmz che individua le aree di selezione ed i limiti comunali delle stesse. Tutto questo, per consentire ai coadiutori di posizionare al meglio le loro postazioni nel rispetto delle Norme.

Al fine di trasmettere le proprie coordinate i coadiutori, dopo aver richiesto l'accesso ad un'AREA DI SELEZIONE, sono stati abilitati a condividere come editor o in visualizzazione MAPPE DI AREA nelle quali possono inserire al primo accesso le loro postazioni quindicinali o possono spostare quelle che hanno inserito nella quindicina precedente. Queste MAPPE DI AREA sono visibili solo ai coadiutori della stessa AREA e il collegamento è possibile solo dopo abilitazione da parte del Servizio 15 di Ragusa - RFV.

Tali coordinate coincideranno con il centro di un cerchio avente 500 metri di raggio. Tra le coordinate scelte e quelle dei coadiutori vicini dovrà esistere uno spazio tra i centri dei cerchi, individuati con coordinate GPS in formato decimale, di almeno un chilometro, così che le due coordinate scelte non possano essere confuse per le eventuali necessità di controllo e, comunque, si rispetti una minima distanza di sicurezza tra i coadiutori. Ovviamente, ogni cerchio di potenziale attività dovrà rispettare le obbligatorie distanze di almeno mt. 50 dalle strade di qualsiasi tipo e dalle ferrovie, e metri 100 dalle case e dalle macchine agricole in movimento.

Tali limiti rientrano nella responsabilità dei coadiutori.

Poiché, secondo quanto previsto al paragrafo 3.1 lettera o delle Linee Guida al PRIU Sicilia 2022-2026, i dati relativi a "l'elenco delle località e dei soggetti autorizzati/coadiutori coinvolti per consentire le eventuali operazioni di controllo e verifica" devono essere inviati *"ai sindaci delle località interessate e alle Forze di Polizia"* e che secondo la lettera p dello stesso paragrafo *"i periodi, le giornate di prelievo, gli orari di appostamento, il numero di operatori attivi per ogni giornata e quant'altro necessario per garantire il corretto svolgimento delle attività"* devono pervenire *"agli organi predetti almeno 4 giorni prima degli interventi"*, le operazioni di inserimento di nuovi coadiutori e delle loro coordinate, lo spostamento di coordinate precedenti o la loro conferma deve avvenire almeno entro le ore 12:00 del quarto giorno antecedente l'inizio delle attività di selezione della successiva quindicina.

Pertanto, ogni coadiutore, sempre nell'ambito della AREA DI SELEZIONE alla quale è stato assegnato, opererà autonomamente anche per tutte le incombenze che, obbligatoriamente, gli spettano in relazione funzione esercitata in relazione ai D.D.G. n. 1356 del 06/11/2023 modificato con D.D.G. n.178 del 16/01/2024 e D.D.G. n. 530 del 12-02-25 con i quali sono stati approvati gli elenchi di cacciatori abilitati in attuazione di quanto previsto al punto F. Interventi di depopolamento cinghiali del PRIU Sicilia 2022-2026.

Ogni coadiutore, qualora non abbia già operato nella quindicina precedente comunicherà al massimo entro la prima Settimana della quindicina in corso alla mail servizio.rg.svilupporurale@regione.sicilia.it, la richiesta di accedere ad un'AREA DI SELEZIONE.

Se la richiesta sarà accettata, il coadiutore sarà abilitato ad operare in condivisione come editor nella MAPPA DI AREA prescelta, per il posizionamento delle proprie coordinate, nel rispetto delle Norme sopra citate. Queste, come è stato riconosciuto, obbediscono anche a criteri di sicurezza reciproca dei coadiutori.

Il punto operativo dovrà quindi essere trasmesso entro le ore 12:00 del quarto Giorno antecedente l'inizio del successivo periodo di attività di selezione, inserendolo nella suddetta MAPPA DI AREA.

Tali coordinate saranno valutate e, se corrette, validate da questo Servizio 15 di Ragusa – RFV.

Se le coordinate non risponderanno ai requisiti attualmente richiesti, non saranno accettate.

Durante una quindicina di attività (dal giorno 1 al giorno 15 e dal giorno 16 al giorno 30 o 31 di ogni mese), quando ai coadiutori sarà richiesto via mail, Whatsapp o con l'invio di una nuova MAPPA DI AREA PER POSIZIONAMENTO, i coadiutori, entro le ore 12:00 del quarto Giorno dalla scadenza della quindicina in corso, comunicherà su apposita chat PRIU POSTAZIONI la volontà di mantenere o cambiare le proprie coordinate. Operazione che comunque farà direttamente sulla MAPPA DI AREA.

Il mancato ricevimento di conferma o spostamento coordinate, come di nuovo inserimento in AREA DI SELEZIONE sarà inteso come sospensione o mancato avvio dell'attività.

SI PRECISA CHE QUALORA IL QUARTO GIORNO ANTECEDENTE L'INIZIO DELLE ATTIVITA' DOVESSE COINCIDERE CON UN SABATO O CON UNA DOMENICA L'UFFICIO INDICHERA' DATE ENTRO LE QUALI TRASMETTERE LE PROPRIE COORDINATE CHE SIANO COMPATIBILI CON QUESTA SITUAZIONE.

IN CASO DI COMUNICAZIONE RITARDATA DELLE COORDINATE QUESTA NON SARA' ACCETTATA.

SARA' CONSENTITO TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE CON MINORE ANTICIPO, SE ASSOLUTAMENTE NECESSARIO ANCHE IN GIORNATA, SOLO NEL CASO DI SEGNALAZIONI UFFICIALI DI CASI URGENTI PERVENUTE A QUESTO UFFICIO E DALLO STESSO UFFICIO VALIDATE. Tali segnalazioni devono pervenire in maniera ufficiale, VIA MAIL, sia dal coadiutore / coadiutori che vorrebbero intervenire (se più di uno fermo il rispetto delle distanze di sicurezza e se, naturalmente, il territorio lo consente) che dell'azienda interessata. La comunicazione può essere fatta congiuntamente ed essere trasmessa dal coadiutore interessato. La segnalazione deve, comunque, essere contemporanea. Appare opportuno consentire che il coadiutore / coadiutori possa inviare, insieme se più di uno, e congiuntamente all'azienda una semplice comunicazione in formato .pdf nella quale sono indicati gli estremi del coadiutore, quelli dell'azienda, indicando anche il codice aziendale o la partita IVA. e, oltre all'ubicazione della stessa individuata con la toponomastica di contrade, strade, etc., SOPRATTUTTO LE COORDINATE GEOGRAFICHE IN FORMATO DECIMALE xx,xxxxxx e yy,yyyyyy o, in alternativa, il collegamento a Google Maps delle stesse.

LA SEGNALAZIONE DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTE LE PARTI RICHIEDENTI, PRECISANDO CHE PER L'AZIENDA DOVRA' SOTTOSCRIVERLA IL TITOLARE ALLEGANDO COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ E FIRMA LEGGIBILE.

A seguito di questa segnalazione e indicazione dell'intervento nella chat di AREA del coadiutore richiedente, indicandola come AREA (X) ESTERNO (X il numero dell'AREA DI SELEZIONE dove si interverrà), anche gli eventuali coadiutori titolari di area pertinente a quelle coordinate non potranno intervenire o sovrapporsi.

IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA SARÀ OGGETTO DI RILIEVI E PROVVEDIMENTI.

Per quanto sopra, le segnalazioni per interventi d'urgenza così prodotte potranno consentire a coadiutori di altre aree di intervenire per il supporto alle aziende richiedenti, anche sovrapponendosi a coordinate assegnate ad altri, qualora costoro non siano attivi lo stesso giorno.

Questo Ufficio, al fine di alleggerire le procedure operative dei coadiutori, ha disposto che per la conferma dell'attività in postazione basterà che il coadiutore invii, entro le ore 18:00 del giorno precedente l'appuntamento per l'attività mattutina, oppure entro le ore 12:00 dello stesso giorno nel caso di attività pomeridiana, un semplice messaggio WhatsApp nella Chat della propria AREA DI SELEZIONE, PRIU AREA (?) MAPS (intendendo con il punto interrogativo il numero della chat riferito all'AREA DI SELEZIONE alla quale è stato assegnato).

Bisognerà scrivere cognome, nome, data dell'attività, coordinata 1 o coordinata 2 e, infine, mattina o pomeriggio.

Giunto in postazione, sarà sufficiente che il coadiutore invii nella stessa chat la condivisione della propria posizione in tempo reale, inserendo la durata della condivisione di 8 ore. La funzione potrà essere disattivata alla fine dell'attività.

In questo secondo messaggio, non sarà necessario precisare altri dati.

In riferimento alla segnalazione della postazione di intervento si precisa che se un coadiutore, nella stessa AREA DI SELEZIONE CUI È STATO ASSEGNATO, rilevi una presenza importante di suidi selvatici o inselvatichiti in coordinate di pertinenza di altri coadiutori della stessa AREA DI SELEZIONE, potrà richiedere di intervenire su tali coordinate, dopo aver verificato che fino alle ore 18:00 del giorno precedente l'appuntamento per l'attività mattutina, oppure entro le ore 12:00 dello stesso giorno nel caso di attività pomeridiana non vi siano state prenotazioni di intervento da parte del coadiutore assegnatario della zona in cui si vorrebbe intervenire.

A segnalazione effettuata (nei termini indicati), altri coadiutori non potranno sovrapporsi nell'area di intervento.

Quanto sopra a ribadire che i coadiutori sono assegnatari di zone o AREE se le utilizzano l'opportunità che gli viene data. Diversamente possono essere sostituiti dai loro colleghi.

NEL CASO IN CUI I COADIUTORI, PRIMA DI RECARSI IN POSTAZIONE, NON COMUNICHINO LA LORO INTENZIONE CON ENTRAMBI I METODI SOPRA DESCRITTI, QUESTO SARA' INTESO COME ASSENZA DALLA POSTAZIONE STESSA E IN CASO DI VERIFICA DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE O ALTRI SOGGETTI ABILITATI, IL LORO OPERATO SARA' CONSIDERATO COME ESERCIZIO NON AUTORIZZATO DELL'ATTIVITA' VENATORIA.

Si fa obbligo di segnalare nella stessa chat, appena ottenuti, eventuali abbattimenti.

Il coadiutore dovrà pure segnalare se un suide è stato ferito e la sessione si prolunghi per il recupero dell'animale.

Ad ogni coadiutore, è fatto obbligo, come prescritto dal PRIU Sicilia 2022-2026, oltre a segnalare tempestivamente qualunque imprevisto alla RFV/all'Ente gestore di comunicare, almeno mensilmente, i seguenti dati, inviandoli a questo Ufficio alla medesima mail prima indicata, utilizzando il file Scheda dati mensili.xls già nella disponibilità dei coadiutori stessi.

Bisognerà, quindi, che il soggetto autorizzato/coadiutore:

- trasmetta a fine mese i dati delle proprie presenze e degli abbattimenti effettuati;
- faccia pervenire almeno mensilmente le schede di rilevamento di ciascuna sessione di intervento e le schede biometriche dei capi abbattuti, compilate in ogni parte, con allegato il risultato comunicato dall'ISZ per l'analisi relativa all'esame trichinoscopico.

Si ricorda che quanto sopra rientra tra gli obblighi e tra le norme comportamentali a carico dei soggetti autorizzati/coadiutori contenuti nelle Linee Guide del PRIU Sicilia 2022-2026 approvate con D.D.G. n. 546 del 24/05/2023.

Ovviamente, ogni gruppo è libero di comunicare i dati richiesti per il tramite di uno di loro che, volontariamente, si assume l'onere per gli altri. Sarà sufficiente che lo stesso coadiutore incaricato specifichi questa disponibilità trasmettendo la mail alla dovrà allegare una tantum una delega da parte dei suoi colleghi alla trasmissione dei dati.

Sia che si operi in Aree demaniali, Aree protette, in aree normalmente sottratte all'esercizio dell'attività venatoria, in aree agro silvo pastorali non precluse all'esercizio dell'attività venatoria o nelle quali essa è regolamentata (A.F.V.), il coadiutore È TASSATIVAMENTE OBBLIGATO a contrassegnare la zona assegnata sistemando apposite tabelle o cartelli, come dettato nella nota n. 22272 del 27/02/2023 inviata dal SERVIZIO 3 GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO – PALERMO, *“Per quanto concerne la cartellonistica di segnalazione della presenza di degli operatori/coadiutori, si ritiene sufficiente che questa venga posizionata almeno due ore prima dell'alba del giorno stesso in cui sono previste le operazioni di controllo numerico da postazione fissa, lungo tutte le vie di accesso (strade statali, provinciali, interpoderali, sentieri, etc.) all'area in cui saranno attivi i gli operatori/coadiutori”*. Tali tabelle o cartelli sono a cura e spese degli stessi operatori /coadiutori.

Tali tabelle recheranno la dicitura

ATTENZIONE PERICOLO

ATTIVITA' DI ABBATTIMENTO SELETTIVO DI SUIDI SELVATICI IN CORSO

**P.R.I.U. per la gestione, il controllo e l'eradicazione
della peste suina africana 2022-2026**

**Piano Straordinario per la gestione ed il contenimento
della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana 2025-2029.**

Tali tabelle, ben visibili, con dimensioni comprese tra i formati A2 ed A3, dovranno essere collocate a distanza di circa 100 metri lineari l'una dall'altra, in corrispondenza dei punti sopra indicati e individuati come principali per il passaggio di escursionisti, cercatori di funghi e quant'altro, nonché agli incroci dei sentieri stessi, ed in ogni altro luogo funzionale e utile a far conoscere a terzi lo stato di pericolosità dell'attività di selezione in atto. Le stesse tabelle dovranno essere rimosse al termine dell'attività stessa, salvo il caso in cui il coadiutore debba recuperare un animale abbattuto durante l'attività. In tal caso, stante la presenza del coadiutore armato nel sito comunicato, o in prossimità dello stesso per il recupero dell'animale abbattuto, le tabelle dovranno essere rimosse solo all'esito finale delle operazioni di recupero dell'animale.

Oltre a queste tabelle, il Servizio 15 di Ragusa – RFV ha predisposto tabelle fisse da installare agli ingressi principali dei Demani forestali interessati da azioni di abbattimento selettivo al fine di vietare l'ingresso in tali Demani forestali a potenziali fruitori durante le fasce orarie di intervento già indicate in questo documento. I cartelli sono realizzati in metallo, hanno dimensione pari a cm 90x60 e riportano le scritte di avvertimento e divieto con caratteri bianchi su fondo rosso.



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 15 PER IL TERRITORIO DI RAGUSA

PERICOLO

ATTIVITA' DI ABBATTIMENTO SELETTIVO DI SUIDI SELVATICI IN CORSO

Ai sensi ed in ottemperanza a

P.R.I.U. per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana 2022-2026

Piano Straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana 2025-2029.

SI DISPONE L'ASSOLUTO DIVIETO DI ACCESSO O DI PERMANENZA ALL'INTERNO DI TUTTA L'AREA DEMANIALE IN TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA, AD ESCLUSIONE DEL SABATO E DEI GIORNI PREFESTIVI, NEGLI INTERVALLI ORARI SOTTO INDICATI.

- FASCIA ORARIA MATTUTINA, DA UN'ORA PRIMA DELL'ALBA FINO E NON OLTRE MEZZ'ORA DOPO L'ALBA STESSA;
- FASCIA ORARIA POMERIDIANA, DA MEZZ'ORA PRIMA DEL TRAMONTO FINO E NON OLTRE DUE ORE DOPO IL TRAMONTO. L'ATTIVITA' PROSEGUE ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMENICA, MA E' TOTALMENTE SOSPESA IL SABATO E NEI GIORNI FESTIVI. L'AUTORITA' PREPOSTA EFFETTUERA' ATTIVITA' DI CONTROLLO PER IL RISPETTO DI QUESTA DISPOSIZIONE E DI OGNI ALTRA PRESCRIZIONE DI LEGGE.

Il Dirigente Provinciale
(Dott. Tullio Serges)

Nell'ambito delle operazioni di abbattimento selettivo è consentito l'utilizzo di fonti luminose al fine di illuminare la zona assegnata per l'appostamento e per favorire il recupero del capo eventualmente abbattuto. È consentito pure l'utilizzo di eventuali punti di foraggiamento attrattivi per i siti di sparo.

Inoltre, come già indicato nelle premesse in relazione alla Nota n. 39570 del 14/04/2025, trasmessa dal Servizio 3 Gestione Faunistica del Territorio del superiore Dipartimento, che precisa che questo Dipartimento "procederà operativamente sulla base di quanto indicato nelle Linee Guida approvate con D.D.G. n. 546 del 24/05/2023 per tutto il periodo di vigenza del PRIU Sicilia 2022-2026", prevedendo "tuttavia la possibilità di applicare in via complementare e rafforzativa ulteriori misure previste dal Piano Straordinario", riguardo particolari tecniche o all'adozione di interventi da attuare "soprattutto in aree urbane o periurbane ed aree a maggior rischio per la presenza di allevamenti suinicoli" e come previsto nel Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana 2025-2029, nella PARTE A, Paragrafo 10:

TECNICHE E MODALITÀ APPLICATIVE AI SENSI DELL'ART. 19 L. 157/92 E DEL DM 13 GIUGNO 2023

In seguito alle modifiche all'art. 19 della L. 157/92, in conformità al punto 2.3 dell'Allegato al DM 13 giugno 2023, per le attività di controllo e contenimento delle specie sono consentite le seguenti tecniche e modalità operative:

- ✓ ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere, fari, torce montate anche sulle armi;
- ✓ strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser, termocamere);
- ✓ ...

- ✓ *utilizzo di strumenti di videosorveglianza nel rispetto delle normative e disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali;*

SI PRECISA CHE L'IMPIEGO DEI DISPOSITIVI SOPRA DESCRITTI VIENE ATTUALMENTE CONSIDERATO POSSIBILE.

I soggetti coadiutori possono rapportarsi con l'Amministrazione di un Comune nel quale sono stati autorizzati ad esercitare le attività di controllo tramite cattura e/o abbattimento, per l'individuazione delle località oggetto di criticità per la presenza diffusa dei suidi selvatici. La stessa condivisione di informazioni può avvenire tra i Comuni o gli Enti preposti alla vigilanza, alla verifica ed al controllo ed il Servizio 15 RG - RFV.

Le operazioni di abbattimento selettivo delle popolazioni di suidi selvatici (fatto salvo quanto previsto per gli abbattimenti all'interno delle unità di cattura), effettuate da soggetti autorizzati o coadiutori, dovranno essere eseguite esclusivamente mediante tiro da postazioni fisse e/o temporanee prestabili, impiegando esclusivamente fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm, dotato di ottica di mira. È obbligatorio l'uso di munizioni atossiche (cartucce con palla monolitica) che potranno anche essere con punta in polimero.

Durante l'esercizio dell'attività di selezione, come mutuato dall'Art. 13 della Legge 157/1992 e ss.mm.ii. dall'Art. 2 della Legge 110/1975 e ss.mm.ii., i caricatori delle carabine semiautomatiche *"possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale"*. Per quanto riguarda fucili con canna ad anima rigata a funzionamento non semiautomatico, tipo a leva e bolt action, possono essere dotate di caricatore con più di cinque colpi, avendo come unico limite, per l'uso non sportivo, il numero massimo di 10 cartucce.

Riguardo le modalità di trasporto dell'arma, questa dovrà essere trasportata scarica nella custodia fino al raggiungimento della postazione indicata dal coadiutore. Nel caso di arrivo anticipato sul punto di appostamento, l'arma dovrà essere tenuta in custodia e scarica. Successivamente, egli potrà muoversi nel Raggio di 500 metri dal punto GPS, scelto per quel giorno tra quelli comunicati al Servizio 15 Ragusa - RFV e trasmesso alle Forze dell'Ordine (si ricorda che lo stesso deve essere confermato prima di andare in appostamento con il metodo sopra prescritto), con l'arma carica pronta all'uso. Questo salvo il caso in cui il percorso presenti strade di vario tipo o attraversamento di aree potenzialmente percorribili da fruitori occasionali, nel qual caso è fatto obbligo al coadiutore di muoversi con l'arma scarica e in custodia.

Nel caso di abbattimento, quando il coadiutore abbandona il punto di appostamento per raggiungere l'animale, se il capo abbattuto si trova nel raggio di 500 metri dal punto formale preventivamente comunicato come da autorizzazione, potrà raggiungere l'animale con arma a braccio e carica sino alla constatazione della morte/inoffensività del capo. Se l'animale abbattuto insiste oltre il raggio di azione formalmente autorizzato, o nel caso in cui il percorso per raggiungere l'animale abbattuto presenti strade o attraversamenti, è fatto obbligo al coadiutore di spostarsi con arma scarica e in custodia sino al raggiungimento della distanza di 50 metri di sicurezza dall'animale; raggiunta la distanza di sicurezza potrà procedere verso l'animale abbattuto con arma carica e pronta all'uso sino alla constatazione della morte/verifica della reale inoffensività del capo;

È TASSATIVAMENTE VIETATO L'IMPIEGO DEI CANI.

Non è consentita, in questo momento, l'attività di selezione praticata con la tecnica della girata, come descritto nel Piano Straordinario.

Dopo un'attenta valutazione dei rischi e soltanto dopo avere ottenuto la disponibilità da parte di soggetti Pubblici Ufficiali contemplati nel Piano straordinario a presenziare all'intervento, si potrà valutare l'opportunità di applicare tale tecnica. Nel suddetto Piano infatti, durante le operazioni che si dovrebbero svolgere con la tecnica della girata, è prevista la presenza di personale di Istituto, rappresentato da Agenti del Corpo Forestale Regionale, Carabinieri Forestali o altre Forze di Polizia, agenti pubblici di vigilanza o altro personale individuato dal Responsabile del coordinamento locale.

Al momento se ne pospone l'effettuazione.

Tutte le attività di prelievo devono essere effettuate nel massimo rispetto delle condizioni di sicurezza, che saranno valutate preventivamente già nella fase di individuazione degli appostamenti e durante l'esercizio venatorio. È fatto obbligo dell'uso di gilet/abbigliamento ad alta visibilità.

Nelle aree a ridosso di centri abitati vanno privilegiate le catture; in casi eccezionali, di comprovata necessità, l'intervento diretto da appostamento fisso è consentito con l'ausilio del personale di vigilanza (RFV, Corpo Forestale, Polizia provinciale, etc.) in modo da garantire la massima sicurezza per l'incolumità pubblica. In tal caso sarà NECESSARIO operare a seguito di apposita ORDINANZA SINDACALE.

I capi abbattuti dovranno essere sottoposti a controllo sanitario da parte delle autorità competenti (ASP e/o distretti veterinari) secondo modalità e indicazioni da esse impartite. Completati gli accertamenti i capi verranno restituiti ai selettori o donati in beneficenza.

È fatto obbligo ai selettori, pena la revoca dell'abilitazione all'attività di controllo, di trasmettere Servizio 15 di Ragusa - RFV la scheda di rilevamento di ciascuna sessione di intervento, e la scheda biometrica dei capi abbattuti, compilata in tutte le sue parti, con allegato il risultato comunicato dall'ISZ per l'analisi relativa all'esame trichinoscopico.

Durante le operazioni di abbattimento selettivo ogni soggetto autorizzato o coadiutore potrà portare in postazione, tutte le volte che lo desideri, accompagnatori non armati, nel numero massimo di due. Per gli stessi avrà depositato, sottoscrivendola, presso il Servizio 15 di Ragusa - RFV, una dichiarazione per se stesso come per gli eventuali accompagnatori, relativa all'assunzione di responsabilità / liberatoria che solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni subiti e/o provocati a terzi da egli stesso o dagli accompagnatori e per i danni subiti e/o provocati a terzi dal proprio mezzo o dai mezzi impiegati dagli stessi accompagnatori all'interno di Aree demaniali, Aree protette, di tutte le aree normalmente sottratte all'esercizio dell'attività venatoria e di aree agro silvo pastorali non precluse all'esercizio dell'attività venatoria o nelle quali essa è regolamentata (A.F.V.), sempre nell'ambito dell'espletamento delle attività previste dal PRIU Sicilia 2022-2026.

Anche gli accompagnatori sono tenuti ad indossare gilet/abbigliamento ad alta visibilità.

Qualora si operi in Aree demaniali, al fine di accedere alle stesse potranno essere utilizzati solo i mezzi indicati nella Richiesta di accesso al Demanio forestale e delle eventuali chiavi necessarie. In tale richiesta vengono indicati il mezzo proprio e quelli eventualmente utilizzati dagli accompagnatori ALL'INTERNO DI AREE DEMANIALI, AREE PROTETTE, DI TUTTE LE AREE NORMALMENTE SOTTRATTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E DI AREE AGRO SILVO PASTORALI NON PRECLUSE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA O NELLE QUALI ESSA È REGOLAMENTATA (A.F.V.). Suddetta richiesta viene presentata dal coadiutore, per sé stesso come per gli eventuali accompagnatori, nel caso in cui gli stessi non viaggino col coadiutore ed utilizzino mezzi propri. La richiesta, al fine di acquisire validità, deve essere controfirmata dal Responsabile del Servizio 15 Ragusa - RFV. In ogni caso, gli accompagnatori potranno accedere al Demanio con i mezzi propri soltanto nelle giornate dedicate alla selezione e unicamente in presenza del coadiutore al quale sono collegati.

Il coadiutore, per accedere al Demanio, utilizzerà le necessarie chiavi ricevute a tale scopo, delle quali sarà responsabile e che dovranno essere immediatamente restituite dietro richiesta del questo Servizio 15 di Ragusa - RFV.

Si invita ad accedere al Demanio forestale con il minore numero di mezzi possibili.

I coadiutori potranno avvalersi della collaborazione dei propri accompagnatori per la conduzione delle unità di cattura per le quali siano stati individuati come gestori. In questo caso, soltanto, gli accompagnatori potranno accedere alle Aree demaniali con mezzo proprio ed in assenza del coadiutore che, comunque, dovrà essere avvisato immediatamente nel caso si verifichino per espletare l'azione di abbattimento degli individui catturati.

Nelle giornate non impiegate per l'attività di selezione è consentito al coadiutore, durante l'intero arco della giornata e senza arma al seguito, accedere al Demanio con il proprio mezzo per attività di perlustrazione al fine

di individuare migliori postazioni di tiro. In tale attività potranno avere a loro seguito un massimo di due accompagnatori registrati, unicamente trasportandoli con il proprio mezzo.

Si ricorda che è assolutamente vietata la presenza in postazione o, comunque, la partecipazione all'attività di selezione o ad essa collegata da parte di minorenni.

Gli interventi di prelievo selettivo di cui al PRIU Sicilia 2022-2026, verranno eseguiti a partire dal mese di maggio 2025, secondo il calendario sopra indicato e con modalità corrispondenti alle prescrizioni sopra descritte. Un elenco dei coadiutori collegato alle AREE DI SELEZIONE alle quali sono assegnati, contenente le coordinate geografiche trasmesse per le loro postazioni, nonché delle unità di cattura alle quali sono collegati, viene inviato nei tempi sopra indicati e con durata quindicinale *"ai sindaci delle località interessate e alle Forze di Polizia"*. Le coordinate possono essere modificate ogni 15 giorni e, di conseguenza, l'elenco verrà rinnovato con la stessa cadenza.

L'elenco completo sarà costituito da un foglio excel contenente le AREE DI SELEZIONE, le generalità dei coadiutori, le coordinate da loro prescelte ed il loro numero di cellulare, il tutto in un numero di righe per AREA DI SELEZIONE corrispondente a quanto sopra indicato. Sarà quindi chiaro se in un 'AREA vi siano o meno postazioni libere.

L'elenco dei soggetti autorizzati a svolgere le suddette attività è differente dall'elenco completo dei coadiutori abilitati. L'abilitazione non coincide, infatti, con la loro autorizzazione ad operare. L'elenco dei coadiutori autorizzati, potendo frequentemente variare, viene inserito soltanto nell'autorizzazione quindicinale inviata *"ai sindaci delle località interessate e alle Forze di Polizia"*. I nomi dei coadiutori elencati sono, comunque, estrapolati da quelli presenti nel D.D.G. n. 1356 del 06/11/2023 come modificato dal D.D.G. n.178 del 16/01/2024 e nel D.D.G. n. 530 del 12-02-25, tutti emessi dal DRSRT.

I coadiutori sono obbligati a rispettare il calendario sopra riportato e tutte le prescrizioni sopra esposte, nonché a comunicare al Servizio 15 di Ragusa - RFV la richiesta delle proprie postazioni e l'occupazione delle stesse mediante la modalità sopra descritta. Lo stesso dicasi in caso di abbattimento di uno o più individui.

Alla fine di ogni mese i coadiutori dovranno inviare via mail al Servizio 15 di Ragusa – RFV il calendario mensile con indicati i giorni di presenza in postazione e gli eventuali abbattimenti.

Questa Autorizzazione generale con validità trimestrale, come l'allegata autorizzazione quindicinale sopra definita, è resa nota entro la data di inizio delle attività agli Enti ufficiali ed alle Forze dell'Ordine preposti alla vigilanza, alla verifica ed al controllo, ai Comuni della Provincia ed a tutti i coadiutori autorizzati.

I coadiutori che non hanno trasmesso la documentazione richiesta o non hanno comunicato coordinate di appostamento non sono compresi nelle suddette autorizzazioni e, quindi, non sono considerati autorizzati a svolgere l'attività di selezione.

SI PRECISA AL RIGUARDO CHE L'ABILITAZIONE CONSEGUITA NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA', CHE È REGOLAMENTATA COME SOPRA DESCRITTO

Enti ufficiali e coadiutori riceveranno copia di QUESTA AUTORIZZAZIONE GENERALE CHE HA VALIDITA' TRIMESTRALE E DELLA SOPRA DESCRITTA AUTORIZZAZIONE QUINDICINALE, CONTENENTE L'ELENCO DEI COADIUTORI AUTORIZZATI PER LA QUINDICINA.

OLTRE A UN FILE ELENCO DEI COADIUTORI AUTORIZZATI, UN FILE DI TESTO CON IL LINK DI COLLEGAMENTO ALLA MAPPA ON LINE GENERALE DEI COADIUTORI AUTORIZZATI ED IL CORRISPONDENTE FILE .KMZ PER LA SUA VISUALIZZAZIONE CON L'APPLICAZIONE GOOGLE EARTH.

Tali documenti saranno visibili solo *"ai sindaci delle località interessate e alle Forze di Polizia"*.

I COADIUTORI AVRANNO DISPONIBILE UNICAMENTE LA MAPPA DI AREA CONTENENTE IL PROFILO DELL'AREA DI SELEZIONE CUI SONO ASSEGNATI E LE POSIZIONI DEGLI ALTRI COADIUTORI NELLA STESSA AREA.

È FATTO OBBLIGO AD OGNI COADIUTORE DI PORTARE IN POSTAZIONE:

- **COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE E DI QUELLA DELLA QUINDICINA;**
- **COPIA DELLA DICHIARAZIONE RESPONSABILITA' DEL COADIUTORE e/o GESTORE UNITA' DI CATTURA E PER I PROPRI ACCOMPAGNATORI;**
- **COPIA DELLA RICHIESTA ACCESSO A POSTAZIONE O UNITA' DI CATTURA E CHIAVI DEMANIO. In questo documento sono indicati gli eventuali accompagnatori e le targhe dei mezzi impiegati da coadiutori e accompagnatori.**

NEL CASO IL COADIUTORE OPERI PER L'ATTIVITA' DI ABBATTIMENTO DI SUIDI NELL'UNITA' DI CATTURA ALLA QUALE È STATO COLLEGATO COME GESTORE, SI ATTERRÀ A TUTTE LE PRESCRIZIONI CONTENUTA NELL'AUTORIZZAZIONE DELLA STESSA E AVRA' L'OBBLIGO DI CONDURRE CON SE I DOCUMENTI SOPRA ELENCATI.

LO STESSO VALE PER GLI ACCOMPAGNATORI ELENCATI PER OGNI COADIUTORE NEL DOCUMENTO RICHIESTA ACCESSO A POSTAZIONE O UNITA' DI CATTURA E CHIAVI DEMANIO, QUALORA ESSI AGISCANO COME CONDUTTORI DI UNITA' DI CATTURA ALLA QUALE I CONDUTTORI CHE LI HANNO IN CARICO SIANO COLLEGATI.

SI FA PRESENTE che la mancata ottemperanza da parte dei coadiutori degli obblighi da loro prescritti nelle Linee Guida del PRIU Sicilia 2022-2026, comporterà la comunicazione dell'inottemperanza al superiore Dipartimento.

I coadiutori individuati tra quelli che hanno fornito disponibilità ad eseguire interventi di cattura o abbattimento indicando le coordinate di intervento o accettando quelle eventualmente proposte dal suddetto Servizio, sono autorizzati ad eseguire le operazioni del PRIU Sicilia 2022-2026 nel rispetto delle Linee Guida approvate con D.D.G. n. 546 del 24/05/2023 e ad eseguire le operazioni di cui al "Piano straordinario delle catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali" approvato dal Commissario straordinario per la Peste suina africana con documento del 09/08/2023 prot. n.14101.

Si raccomanda a tutti i coadiutori, in caso di ritrovamento di cinghiali morti o abbattuti, o che mostrino *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo e anche in caso di ritrovamento di carcasse predate o putrefatte, di segnalarle all'autorità competente, il Servizio veterinario dell'ASP di Ragusa, per una possibile diagnosi in laboratorio in quanto il virus della PSA sopravvive anche alla completa decomposizione dell'ospite.

IL PRESENTE ATTO, CONGIUNTAMENTE ALL'ALLEGATA AUTORIZZAZIONE QUINDICINALE RELATIVA AI COADIUTORI ABILITATI CHE SONO STATI AUTORIZZATI DA QUESTO UFFICIO, COSTITUISCE FORMALE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E VIENE RESO NOTO A TUTTE LE FIGURE COMPETENTI.

TALE ATTO AVENTE VALIDITA' DAL GIORNO 01/08/2025 AL GIORNO 31/10/2025 DOVRÀ ESSERE RINNOVATO DOPO TALE PERIODO.

ESSO VERRÀ NOTIFICATO, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE, A TUTTE LE FORZE DELL'ORDINE PREPOSTE ALLA VIGILANZA, ALLA VERIFICA ED AL CONTROLLO SUL TERRITORIO ED A TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA.

**IL DIRIGENTE PROVINCIALE
(Dr. Tullio Serges)**



**TULLIO SERGES
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
30.07.2025 19:39:20
GMT+02:00**